

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4432 del 22/09/2020
Oggetto	D.P.R. 59/13. Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl di Parma, attività di distributore carburanti con annesso autolavaggio di via dell'Industria 3, Carpi. Riferimento n. 36928/2020 del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine. Pratica Sinadoc n. 21317/2020 del SAC di ARPAE Modena.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4557 del 21/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/13. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA TANZI AURELIO PETROLI SRL DI PARMA, ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO DI VIA DELL'INDUSTRIA 3, CARPI. RIFERIMENTO N° 36928/2020 DEL SUAP DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. PRATICA SINADOC N° 21317/2020 DEL SAC DI ARPAE MODENA.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'AUA;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4" e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl con sede legale in Comune di Parma, via Milazzo 39, quale gestore dell'impianto ubicato in via dell'Industria 3, Carpi, coordinata X 647451, coordinata Y 4961477, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, ha presentato al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine la valutazione di impatto acustico relativa all'AUA vigente. Il SUAP ha trasmesso la documentazione al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 91468 del 25 giugno 2020.

Il 30 luglio 2020 con protocollo n° 110234 è stata assunta agli atti del SAC di ARPAE Modena documentazione integrativa inviata dalla ditta con la quale si trasmette tra l'altro la domanda di modifica sostanziale dell'AUA vigente per inserire l'allegato Rumore

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'AUA, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dal Sac di ARPAE Modena alla ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl con Determinazione n° 3604 del 10 luglio 2017 e con scadenza il 9 luglio 2032.

La ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl di Parma, nell'impianto di via dell'Industria 3, Carpi, svolge attività di distributore carburanti, codice ATECO 46.71, con annesso autolavaggio, codice ATECO 45.20.91 e chiede di modificare l'AUA oggi vigente intestata alla ditta "Tanzi Aurelio Petroli Srl" con l'adeguamento dell'Allegato Rumore alla nuova situazione impiantistica.

Non sono per altro previste modifiche relativamente al titolo abilitativo "Allegato Acqua" già inserito in AUA se non quelle dovute all'aggiornamento e al perfezionamento nel tempo della determina di AUA e degli allegati:

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del ST distretto Area nord Carpi di ARPAE Modena con protocollo n° 109358 del 29 luglio 2020 relativamente all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio di nuova AUA con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare l'AUA precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di rilasciare la nuova AUA ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da adottare e quindi rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Tanzi Aurelio Petroli S.r.l. di Parma per l'impianto ubicato in via dell'Industria 3, Carpi, CXY, che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca dell'AUA precedente richiamata in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di confermare la data di scadenza del presente provvedimento al 9 luglio 2032, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Nel caso di modifiche sostanziali da apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure per le variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), dovrà essere presentata una nuova domanda al SUAP competente.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo.

10) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia e acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Carpi
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

11) Si dà atto che il rilascio dell'AUA ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl di Parma, distributore carburanti con annesso autolavaggio di via dell'Industria 3, Carpi.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl di Parma, nell'impianto di via dell'Industria 3, Carpi, coordinata X 647451, coordinata Y 4961477, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, svolge attività di distributore carburanti, codice ATECO 46.71, con annesso autolavaggio, codice ATECO 45.20.91 e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue provenienti dal bar e dai servizi igienici dell'impianto, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nel pozzetto unificatore degli scarichi che recapita nella pubblica fognatura di Carpi con punto di scarico identificato in planimetria con S1;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'impianto, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata allo scarico in acque superficiali denominato "al fosso tombinato";
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi destinate alla vendita di carburanti sono convogliate ad un impianto di trattamento con separatore fanghi e sistema di disoleazione e quindi recapitate al pozzetto unificatore degli scarichi che recapita nella pubblica fognatura di Carpi con punto di scarico identificato in planimetria con S1, è indicata la presenza di un collettore di bypass;
- le acque reflue provenienti dal lavaggio di autoveicoli sono trattate mediante un impianto di trattamento con separatore fanghi e sistema di disoleazione che recapita nel pozzetto unificatore degli scarichi che scarica nella pubblica fognatura di Carpi con punto di scarico identificato in planimetria con S1, è indicata la presenza di una vasca di riciclo;

Si nota che non è stata inserita nella documentazione una relazione tecnica di funzionamento per nessuno dei depuratori presenti in azienda

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue del bar e dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante il manufatto separatore fanghi e sistema di disoleazione di cui sopra sono classificabili come "Acque reflue di dilavamento", codice ATECO 46.71.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'attività di lavaggio autoveicoli confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali", codice ATECO 45.20.91.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

Nella medesima area impiantistica è compresa un'altra attività, quella del bar, che tra l'altro ospita i servizi igienici dell'intero insediamento. Tale attività, per sua natura, non richiede autorizzazioni ambientali poiché scarica acque reflue domestiche in pubblica fognatura, scarichi sempre ammessi ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'AUA, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore, rilasciata dal SAC di ARPAE Modena con Determinazione n° 3604 del 10 luglio 2017 e con scadenza il 9 luglio 2032.

Preso atto che nella domanda di modifica dell'AUA è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti nella quantità e nella qualità degli scarichi rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ritenuto di potere rilasciare comunque l'autorizzazione inserendo una apposita prescrizione per il completamento della documentazione relativa alle acque reflue di dilavamento e agli scarichi industriali.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl, con sede legale a Parma, via Milazzo 39, per l'impianto di via dell'Industria 3, Carpi, coordinata X 647451, coordinata Y 4961477, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, a scaricare nella rete fognaria "1 – Carpi" dell'agglomerato AMO0006 Carpi – Campogalliano – Correggio – Soliera in via dell'Industria a Carpi le **acque reflue di dilavamento** derivanti dal piazzale adibito a distributore carburanti, codice ATECO 46.71, le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di autolavaggio automobili, codice ATECO 45.20.91, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **5500 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'impianto.
- 3) Lo scarico delle **acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.

- 4) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura, con l'eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti in deroga a fianco indicati:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
Tensioattivi Totali	20

- 5) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 6) **Entro il 20 marzo 2021**, dovrà essere prodotta una relazione di funzionamento del sistema comprendente il piazzale adibito alla vendita carburanti e del sistema comprendente l'impianto di autolavaggio. Per ogni sistema idrico vanno indicati i punti di origine dei reflui la natura dei reflui e i relativi quantitativi prodotti per ogni fase. Per gli impianti depurativi devono essere presentati planimetria e sezioni, le più aggiornate, contenente i dati dimensionali e le quote (relative o assolute). Va infine allegato il calcolo di dimensionamento per ognuno dei depuratori
- 7) Nel caso si rivelasse che l'impianto dedicato al trattamento delle acque del piazzale carburanti fosse dotato di vasca di prima pioggia, durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca di accumulo deve essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nei manufatti depurativi.
- 8) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 9) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle dei depuratori delle tre linee (industriali, di dilavamento e domestiche) dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 10) **Entro il 20 dicembre 2020** e successivamente ogni tre anni (**2023, 2026, 2029**) dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph,

temperatura, colore e odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, idrocarburi totali, Azoto totale, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.

- 11) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 12) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 13) In ogni verbale di campionamento e di analisi destinato agli uffici della SAC di ARPAE Modena deve essere contenuta l'indicazione esatta del punto di prelievo e la distinzione del pozzetto utilizzato da quelli presenti e non utilizzati. Si consiglia alla ditta di predisporre, per ogni pozzetto di prelievo presente, dei segni di identificazione quali nastri colorati, etichette, vernice o simili.
- 14) **Entro il 31 gennaio di ogni anno**, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione presentate al gestore delle fognature pubbliche.
- 15) Nel caso si evidenziasse la presenza di acque di seconda pioggia, **entro il 20 settembre 2021** dovrà essere presentata una ipotesi progettuale dotata di crono-programma indicativo per la realizzazione dello scarico in acque superficiali, eliminando così l'eventuale scarico in fognatura pubblica che è da ritenersi inutile e dannoso sia per la linea fognaria che per il funzionamento dei manufatti scolmatori che incontra nel percorso ed anche infine per il depuratore medesimo, chiamato a depurare un refluo che non lo richiede.
- 16) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 17) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);

- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 18) I fanghi risultanti dai depuratori aziendali dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
 - 19) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
 - 20) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 21) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Carpi e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 22) Entro il 30 aprile 2022, il 30 aprile 2027 e il 30 aprile 2032 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali e sui reflui di dilavamento, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico dei reflui industriali.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data _____ Firma _____

Allegato RUMORE

Ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl di Parma, distributore carburanti con annesso autolavaggio di via dell'Industria 3, Carpi.

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Tanzi Aurelio Petroli S.r.l. di Parma, nell'impianto di via dell'Industria 3, Carpi (MO), svolge attività di distributore carburanti con annesso autolavaggio.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore.

Relativamente all'impatto acustico si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 – 06:00);
- L'area dell'impianto, secondo la vigente classificazione acustica comunale, ricade in parte nella fascia di pertinenza acustica di via dell'Industria attribuita alla classe IV - area ad intensa attività umana – con limiti di immissione assoluti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte ed in parte nella UTO di classe III - area di tipo misto - con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.
- Il ricettore sensibile maggiormente esposto è l'edificio che ospita una scuola d'infanzia posta ad una distanza di circa 150 m dall'impianto; è incluso nella UTO di classe III con proposta di variante alla zonizzazione acustica che l'attribuisce ad una UTO di classe I (aree particolarmente protette) con limiti di immissione assoluti pari a 50 dBA di giorno e 40 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati/stimati mostrano il rispetto del valore limite di zona diurno/notturno presso una postazione individuata al confine del ricettore sensibile: scuola d'infanzia; è stato valutato anche il rispetto del valore limite differenziale diurno nei confronti del medesimo ricettore.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dal Sac di ARPAE Modena con n° 3604 del 10 luglio 2017 e con scadenza il 9 luglio 2032.

Preso atto che con la domanda di modifica sostanziale mostrano un aumento della superficie di vendita dovuto all'ampliamento dell'area dedicata al gas metano e al GPL.

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico redatta il 23 giugno 2020 dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, sig.ra Elena Molon per la ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl per l'impianto di via dell'Industria 3, Carpi.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del ST distretto Area Nord Carpi di ARPAE Modena, acquisito agli atti con protocollo n° 109358 del 29 luglio 2020.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Carpi (Mo), via dell'Industria 3, delle sorgenti di rumore a servizio della

ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95;

- 2) dovrà essere presentata un'indagine fonometrica, riferita alle massime condizioni di esercizio di tutte le sorgenti sonore presenti presso l'impianto, sia al confine dell'insediamento che in prossimità del ricettore sensibile attestante il rispetto dei valori limite, assoluto e differenziale, definiti per il periodo di riferimento diurno;
- 3) l'indagine di cui sopra dovrà essere inviata entro 60 gg dal termine delle opere di potenziamento, al SAC di ARPAE, al Comune di Carpi e al ST, Distretto Area Nord di ARPAE; il documento dovrà contenere anche una relazione tecnico descrittiva delle eventuali opere di mitigazione attuate e/o da attuare;
- 4) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta;
- 5) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
- 6) le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità d'uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.